



COMUNE DI
CASTELLAMMARE DEL
GOLFO

PROVINCIA DI TRAPANI



REGOLAMENTO
COMUNALE
PER
I SERVIZI SOCIALI

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 64 DEL 30/05/2003



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA DI TRAPANI

REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZI SOCIALI

Indice generale

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Modalità
- Art. 4 - Interventi
- Art. 5 - ISEE
- Art. 6 - Domande
- Art. 7 - Regolamenti comunali vigenti
- Art. 8 - Gestione delle agevolazioni

TITOLO II - INTEGRAZIONE DEL REDDITO PER LE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO

- Art. 9 - Finalità e caratteristiche
- Art. 10 - Domanda di sostegno
- Art. 11 - Modalità di erogazione del sostegno

TITOLO III - PROGRAMMI DI INTEGRAZIONE SOCIALE

- Art. 12 - Finalità
- Art. 13 - Settori di attività
- Art. 14 - Domande di inserimento
- Art. 15 - Programma personalizzato di integrazione sociale
- Art. 16 - Contributo
- Art. 17 - Modalità di erogazione del contributo

TITOLO IV - PAGAMENTO RETTE PER L'INSERIMENTO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI

- Art. 18 - Finalità e caratteristiche
- Art. 19 - Calcolo del sostegno concedibile
- Art. 20 - Domanda di pagamento della retta di ricovero
- Art. 21 - Concessione del pagamento della retta di ricovero

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 22 - disponibilità finanziaria
- Art. 23 - Dichiarazione unica ISEE
- Art. 24 - Entrata in vigore



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
PROVINCIA DI TRAPANI
TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Oggetto

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 2 del D. L.gvo 31/3/1998 n. 109, come modificato dal D. Lg.vo 3/5/2000 n. 130, e relativi provvedimenti attuativi.

Il regolamento disciplina l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), relativamente alle prestazioni

agevolate erogate dal Comune di Castellammare del Golfo negli ambiti di

attività riconducibili alla materia Servizi Sociali.

Il regolamento individua i settori di intervento e le modalità operative

per l'accesso alle prestazioni.

Art.2

Finalità

a) Gli interventi individuati nel presente regolamento hanno lo scopo di rafforzare il tessuto sociale del Comune secondo principi di solidarietà, attraverso forme di sostegno economico diretto rivolte alle situazioni maggiormente svantaggiate, e favorendo l'integrazione sociale delle persone a rischio di emarginazione o di auto esclusione.

b) Le agevolazioni previste nel regolamento hanno carattere integrativo, e non sostitutivo, del reddito familiare, e non possono essere intese quale totale presa a carico delle situazioni svantaggiate da parte del Comune

c) Gli interventi hanno lo scopo non secondario di stimolare le singole famiglie utenti alla ricerca di miglioramenti socio economici indipendenti dall'intervento di sostegno, nonché di renderle responsabili nell'organizzazione della vita familiare e delle conseguenti necessità economiche.

d) Premessa essenziale al raggiungimento di tali scopi è un approccio non formalistico né assistenzialistico agli interventi qui trattati, sia da parte degli utenti che dall'apparato amministrativo.

e) La presentazione della domanda per l'erogazione delle prestazioni agevolate contemplate nel presente regolamento, è pertanto subordinata alla effettuazione di un colloquio con la Assistente Sociale del Comune, allo scopo di definire i riferimenti delle famiglie ed il quadro degli interventi possibili, anche in forma coordinata con altri soggetti erogatori di servizi.



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO

PROVINCIA DI TRAPANI

Art. 3

Modalità

a) Le finalità suddette sono perseguite attraverso la definizione di soglie ISEE per l'accesso alle prestazioni agevolate, tali da garantire l'attribuzione di risorse in misura congrua alle situazioni di effettivo bisogno ed in relazione alle specifiche tipologie di intervento.

b) Il regolamento introduce momenti di controllo e verifica delle situazioni dichiarate, allo scopo di scoraggiare richieste di prestazioni agevolate per situazioni di non effettivo bisogno.

Art. 4

Interventi

a) Le prestazioni sociali, agevolate definite nel presente regolamento sono le seguenti:

- Contributi, per le famiglie in condizioni di disagio economico;
- Programmi di integrazione sociale;
- Pagamento rette per l'inserimento di anziani e disabili in strutture sanitarie e socio-assistenziali.

Art. 5

ISEE

a) Le domande di prestazioni sociali agevolate devono sempre essere presentate unitamente all'attestazione dell'avvenuta presentazione, della dichiarazione unica ISEE, all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Castellammare del Golfo.

Art. 6

Domande

a) L'Ufficio dei Servizi Sociali predispone un modulo per ogni tipologia di domanda di prestazione sociale agevolata, che verrà compilato e sottoscritto dal richiedente.

Art. 7

Regolamenti comunali vigenti

a) Il presente regolamento integra o modifica per le parti con esso incompatibili, i regolamenti comunali vigenti per la disciplina dei servizi qui indicati.

Art. 8

Gestione delle agevolazioni

a) L'Ufficio Servizi Sociali a cura dell'Assistente Sociale, trasmetterà alla Amministrazione Comunale una relazione sulla gestione delle prestazioni sociali agevolate, allo scopo di confermare o rivedere gli indicatori economici relativi, alle soglie d'accesso ed ai limiti delle agevolazioni concedibili, nonché per effettuare proposte relative all'assetto generale o a specifici aspetti del presente regolamento.



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO

PROVINCIA DI TRAPANI

TITOLO II

INTEGRAZIONE DEL REDDITO PER LE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO

Art. 9

Finalità e caratteristiche

- a) Il sostegno di cui al presente titolo è rivolto alle famiglie con mezzi economici insufficienti, residenti nel territorio del Comune di Castellammare del Golfo.
- b) Il sostegno ha lo scopo di contribuire alle spese sostenute dalle famiglie per l'acquisto di generi di prima necessità: prodotti alimentari con esclusione delle bevande super alcoliche, abbigliamento, calzature, spese mediche e farmaceutiche, quando le istanze vengono corredate da ricetta medica con l'allegato scontrino fiscale della spesa sostenuta.
- e) Costituisce elemento di valutazione ai fini della determinazione del sostegno, la compatibilità della dichiarazione ISEE con la situazione di fatto della famiglia, nonché la disponibilità soggettiva dei singoli componenti la famiglia a contribuire alla formazione dei mezzi economici necessari al sostentamento della stessa.
- d) La definizione di insufficienza dei mezzi economici di ogni famiglia è stabilita da un valore ISE. inferiore a € 12.911,43 (L. 25.000.000). Per valori ISEE superiori a tale soglia, l'intervento di cui al presente titolo non è attivabile.
- e) L'intervento di sostegno è definito in misura proporzionale: alla situazione economica di ogni famiglia, con riferimento al valore ISEE della stessa;

Art. 10

Domanda di sostegno.

- a) La domanda di sostegno può essere presentata presso l'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Castellammare del Golfo, esclusivamente nei seguenti periodi:
- dal 01/06 al 31/10 di ogni anno.
 - Escluso le spese funerarie o di cremazione.
- b) La validità della domanda è limitata all'anno di presentazione, e può essere riproposta per ogni annualità successiva.

Art. 11

Modalità di erogazione del sostegno.

- a) Il sostegno alle famiglie in condizioni di disagio economico è concesso un sussidio straordinario sotto forma di contributo una "Tantum"
- b) Il sostegno per spese funerarie o di cremazione è concesso in una unica soluzione, previo accertamento del valore ISEE dei nuclei dei familiari del defunto.



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO

PROVINCIA DI TRAPANI

TITOLO III PROGRAMMI DI INTEGRAZIONE SOCIALE

Art.12 Finalità

- a) I programmi di integrazione sociale hanno la finalità di prevenire o correggere fenomeni di emarginazione ed auto esclusione sociale.
- b) Il riferimento normativo per i programmi di integrazione sociale è dato, in quanto applicabile, dal D.Lg.vo 18/6/1998 n. 237 sul reddito minimo di inserimento.
- c) I programmi coinvolgono persone che, all'interno di un contesto familiare di forte disagio economico, non partecipano alla produzione del reddito familiare.
- d) La definizione del disagio economico del nucleo familiare di appartenenza è stabilita in un valore ISEE inferiore a € 12.911,43 (f.25.000.000).
- e) La considerazione alla base di ogni programma è che il coinvolgimento volontario nella prestazione di attività a rilevanza sociale, con forti caratteristiche di solidarietà, contribuisca al superamento della emarginazione e dell'autoesclusione dei soggetti titolari del programma, apportando motivazioni e responsabilità, ed apra per gli stessi prospettive di inserimento sociale autonomo.
- f) L'Assessorato dei Servizi Sociali, qualora rilevi nel corso della normale operatività situazioni riconducibili alla lettera (b) del presente articolo, opera attivamente per prospettare agli interessati la possibilità offerta dal programma di integrazione sociale.

Art.13 Settori di attività.

- a) La Giunta Comunale individua annualmente settori di attività volontaria a rilevanza sociale, rispetto ai quali possono essere previsti programmi personalizzati di integrazione sociale. L'atto è adottato normalmente all'inizio di ogni anno, e può essere integrato durante l'anno stesso con ulteriori previsioni.

Art.14 Domanda di inserimento.

- a) I componenti della famiglia in età lavorativa che non apportano reddito, come indicati al precedente art. 12, possono richiedere allo Assessorato Servizi Sociali del Comune la definizione di un programma "personalizzato di integrazione sociale, indicando il settore di attività prescelto fra quelli approvati dalla Giunta Comunale.



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO

PROVINCIA DI TRAPANI

- b) L'Assessorato dei Servizi Sociali avvalendosi dell'Assistente Sociale, esaminerà ogni richiesta nel corso di un colloquio con le singole persone interessate, valutando la fattibilità del programma in considerazione sia delle caratteristiche personali del richiedente che delle concrete possibilità di realizzazione del programma stesso.

Art.15

Programma personalizzato di integrazione sociale.

- a) Ogni programma personalizzato di integrazione sociale sarà formalizzato con determinazione del Responsabile del Settore previo parere dell'Assistente Sociale nella quale saranno dettagliatamente indicati gli impegni assunti dal titolare del programma ed individuato un Tutor, che verificherà l'andamento del programma medesimo.
- b) Il programma personalizzato di integrazione sociale:
non può prevedere la prestazione di mansioni in sostituzione il personale del Comune;
non può essere di durata superiore a 6 mesi; nel caso, può essere rinnovato con ulteriore atto del Responsabile del Servizio;

Art.16

Contributo.

- a) Al titolare di ogni programma personalizzato di integrazione sociale è riconoscibile un contributo di sostentamento pari a € 250,00 mensili per n. 3 ore di lavoro giornaliero in corrispondenza della durata del programma medesimo.
- b) L'erogazione del contributo è subordinata al positivo andamento del Progetto, secondo dichiarazione resa dal Tutor.

Art.17

Modalità di erogazione dal contributo.

- a) Il contributo è erogato al termine del mese di esecuzione del progetto, qualora questo sia di durata inferiore al mese, o al termine di ogni mese qualora sia di durata superiore.
- b) Qualora la dichiarazione resa dal Tutor sull'andamento del progetto evidenzia la prevalenza di aspetti negativi, riconducibili al mancato impegno del titolare e non dovuti a causa di forza maggiore, il contributo mensile è annullato.



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO

PROVINCIA DI TRAPANI

TITOLO IV

PAGAMENTO RETTE PER L'INSERIMENTO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI.

Art. 18

Finalità caratteristiche.

a) Il Comune di Castellammare del Golfo concorre ai pagamenti delle rette per l'inserimento in strutture sanitarie e socio assistenziali di persone anziane e disabili, in stato di bisogno, residenti nel Comune di Castellammare del Golfo da almeno un anno prima dell'inserimento in struttura, o emigrati da non più di un anno.

Art.19

Calcolo dal sostegno concedibile.

a) Qualora il valore ISEE di ognuno dei nuclei familiari considerati sia compreso fra 0 e l'importo della retta richiesta, la copertura della quota integrativa da parte del Comune sarà totale.

b) Qualora il valore ISEE di uno o più fra i nuclei familiari considerati sia superiore all'importo della retta richiesta, il Comune non erogherà alcuna quota integrativa per il pagamento della retta.

Art. 20

Domanda di pagamenti retta.

a) La richiesta di accesso ai pagamenti della retta può essere presentata dall'utente, dal tutore o curatore, da figli, genitori o coniugi, o da un familiare del nucleo di appartenenza prima dell'inserimento in struttura.

b) La domanda di pagamento retta sarà presentata su apposito modello disponibile presso l'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Castellammare del Golfo, e dovrà contenere tutte le informazioni necessarie a definire il quadro d'insieme delle disponibilità economiche e delle relazioni parentali dell'utente, nonché essere corredata di ogni elemento conoscitivo richiesto.

c) Alla domanda il richiedente dovrà allegare certificazione della avvenuta presentazione della dichiarazione unica ISEE da parte di ognuno dei membri dei nuclei familiari considerati.

d) In assenza di una o più delle dichiarazioni ISEE richieste, la domanda non potrà essere accolta.

e) La domanda ha validità annuale, e può essere riproposta tutti gli anni.



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO

PROVINCIA DI TRAPANI

Art.21

Concessione della retta di ricovero.

- a) Entro sessanta giorni dal perfezionamento della domanda, l'Ufficio dei Servizi Sociali comunica, l'accoglimento o diniego del
- b) ricovero, previa comunicazione scritta ai richiedente ed alla struttura ospitante entro i successivi trenta giorni.

Art. 22

Disponibilità finanziaria.

- a) Le agevolazioni previste nel presente regolamento sono concesse, se dovute, entro il limite complessivo dato dallo stanziamento finanziario previsto nel bilancio annuale del Comune di Castellammare del Golfo.

Art. 23

Dichiarazione unica ISEE.

- a) A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i richiedenti di prestazioni sociali agevolate dovranno presentare la dichiarazione unica ISEE sul modello tipo approvato con DPCM 18/5/2001.

Art.24

Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'albo per la durata di giorni 15 consecutivi, ad intervenuta esecutività della Delibera Consiliare approvativa.
Copia del presente regolamento sarà diffuso previo avviso pubblico.